

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

“REVISIONE ANNO 2014”

PREMESSA

Nella revisione degli usi si è tenuto conto:

- per gli usi bancari, degli interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno reso non più applicabili parti consistenti della precedente raccolta;
- in materia agraria della soppressione per legge di istituti (mezzadria, etc.) più influenzati dagli usi e della disciplina legislativa del lavoro agrario, che ha sancito il superamento degli usi in contrasto con essa.

Si è curata, invece, una più ampia ricognizione degli usi in tema di clausole contrattuali generali, di mediazione e di pesca e vendita del pescato.

Degli “incoterms” non è stata riproposta una traduzione in italiano per la mancanza di un testo ufficiale liberamente riproducibile.

Si segnala, comunque, che i testi originali e le traduzioni possono essere consultati accedendo al link

<http://www.iccwbo.org/products-and-services/tradefacilitation/incoterms2010/translations/#Europe>.

TITOLO I

**USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

CAPITOLO I

CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 1 - Qualifiche

Accanto alle più comuni qualifiche (es.: venditore, compratore, mediatore, etc.), normalmente desunte dalla legislazione, in particolare dal Codice Civile, risultano consolidate nell'ambito provinciale alcune qualifiche fra cui:

- a) "Sinsali", sinonimo di mediatore e "sinsalia", sinonimo di provvigione;
- b) "Niguzianti", cioè commerciante;
- c) "Mirceri" o "mirciera", cioè venditore o venditrice di merci, di solito al minuto.

Art.2 – Caparra

Nelle contrattazioni aventi per oggetto prodotti della zootecnia e dell'agricoltura e nelle compravendite e locazioni di immobili urbani viene normalmente corrisposta una caparra, che produce gli effetti indicati dall'art. 1385 c.c.

Art. 3 – Altre clausole principali

Le altre clausole principali sono:

A) Clausola "circa".

La parola "circa", aggiunta spesso nei contratti di compravendita, dopo l'indicazione della quantità della merce contrattata, fa variare del 10%, in più o in meno, la quantità della merce indicata se trattasi di merce alla rinfusa; del 5% ,in più o in meno, quando si tratti di merce in sacchi.

B) Clausola "spedizione pronta" apposta nelle copie di commissione.

La clausola "spedizione pronta", apposta nelle copie di commissione, si riferisce a merce pronta in magazzino ed il venditore è tenuto ad effettuare subito la spedizione.

È consentita una tolleranza di pochi giorni (che a seconda dei vari articoli può variare da due ad otto giorni) unicamente necessari per approntare la spedizione medesima. In caso di spedizione via mare essa deve essere effettuata con la prima nave utile.

C) Clausola "consegna franco vagone stazione arrivo".

Nel contratto di compravendita la clausola "consegna franco vagone alla stazione di arrivo" implica la consegna effettiva alla stazione di arrivo a carico del venditore, restando a carico di esso tutti i rischi del viaggio. Se per l'effettiva consegna della merce è necessario fare un esame preciso e la pesatura dei colli, queste operazioni vengono fatte nel magazzino del compratore dove la merce verrà trasportata dalla stazione a spese del compratore ed alla presenza di incaricati del venditore.

D) Clausola "consegna per i primi di un mese".

E' uso di piazza che, quando per una data merce si conviene la consegna per i primi di un mese, si deve intendere che la consegna deve essere fatta non più tardi del giorno 5.

E) Clausola "lasciar per conto".

La formula di commercio "lasciar per conto" si suole impiegare nel caso che il committente, o per infrazione alle condizioni contrattuali o perché la merce all'arrivo non corrisponde alle marche stabilite e/o alle qualità pattuite, lascia la merce per conto della casa mittente.

Per consuetudine, in tal caso, ritirando la merce nei magazzini del compratore per conto del venditore, non si fa mai pagare alcuna indennità a titolo di deposito. Se la merce lasciata per conto si trovi in dogana, quantunque il lasciar per conto rappresenti un modo amichevole di risoluzione del contratto di compravendita della merce, il venditore è tenuto a pagare l'indennità di magazzinaggio e di custodia se è provato che la merce è stata rifiutata dal compratore per fatto e per colpa del venditore o mittente.

F) Clausola "pagamento contro documenti".

Nella compravendita di merci la clausola "pagamento contro documenti" porta i seguenti effetti: il compratore deve pagare il prezzo solamente ed esclusivamente al possessore dei

documenti ritirandoli. Il pagamento, altrimenti fatto, lascia sempre il compratore responsabile ed obbligato verso il latore dei documenti. Tale responsabilità non cessa nemmeno quando, per qualsiasi ragione, la merce venga consegnata ed il pagamento sia effettuato senza il ritiro dei documenti.

Il documento principale è la polizza di carico all'ordine del compratore o a lui girata. Possono anche essere uniti alla polizza di carico la fattura della casa venditrice e la tratta per l'ammontare della spedizione. La fattura può anche essere spedita direttamente alla casa compratrice. La fattura, spedita quietanzata, va unita alla polizza di carico.

G) Clausola "pagamento pronto cassa e per cassa".

Il "pagamento pronto cassa e per cassa" deve verificarsi alla consegna dei documenti presentati o dall'agente o dalla banca, se la merce viene da altra piazza; se è merce della stessa piazza il pagamento si verifica appena consegnata la merce.

Lo stesso si può dire per la voce "pagamento per cassa", con la differenza che con questa formula si suole accordare per il pagamento una dilazione di 3 o 4 giorni all'acquirente, avuto riguardo alla di lui solvibilità.

H) Clausola "salvo vista".

La clausola "salvo vista", inserita nei contratti, dà la facoltà al compratore di una determinata merce di stabilirne il gradimento, in base ai requisiti merceologici costituenti gli elementi sui quali ebbe origine la trattativa.

I) Clausola "a punta di redina"

La clausola "a punta di redina" viene generalmente usata nelle vendite di animali durante le fiere del bestiame e deve intendersi nel senso che nessuna garanzia spetta per vizi e difetti occulti, tranne patto contrario o frode evidente.

CAPITOLO II

MEDIAZIONE IN GENERE

Art.1 – Provvigioni

La provvigione viene corrisposta al momento del pagamento a saldo del prezzo pattuito.

Nei casi in cui la legge per la validità di un contratto richiede l'atto scritto, la provvigione è dovuta quando tra le parti sia costituito un vincolo che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione o la risoluzione del contratto e, perciò, anche quando sia stato sottoscritto solo il contratto preliminare.

Salvo usi particolari, riportati nei successivi titoli di questa raccolta, l'ammontare della provvigione è a carico dei contraenti in parti uguali.

Nelle permutate dei beni immobili di diverso valore, la provvigione viene corrisposta con riferimento all'immobile di maggior valore.

La provvigione al mediatore s'intende comprensiva delle spese eventualmente da costui sostenute. Nel caso di mancata conclusione dell'affare, al mediatore non spetta rimborso di spese.

In caso di scioglimento del contratto per volontà delle parti o di risoluzione per inadempimento di una di esse, non viene meno il diritto del mediatore alla provvigione.

Gli usi relativi alle mediazioni per singoli affari sono riportati negli articoli riguardanti le singole materie.

Art. 2 – Provvigioni e sconti: rinvio

Gli usi relativi alle provvigioni e agli sconti sono riportati negli articoli riguardanti le singole materie.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

(Non sono stati accertati usi)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO I

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 – Spese di allacciamento

Le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato alle reti di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, sono a carico del costruttore e sono ugualmente a carico del costruttore le spese di allaccio delle singole unità immobiliari.

Art. 2 – Scelta del notaio

La scelta del notaio spetta al compratore.

Art. 3 – Oggetto del contratto

La vendita di immobili urbani comprende la quota proporzionale delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.

CAPITOLO II

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1- Canone

La pigione viene corrisposta nel domicilio del locatore ed in via anticipata.

Nel capoluogo e nei centri più grandi il canone viene versato a mensilità.

Art. 2 – Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione del contratto il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale, sino a tre mensilità del canone, in contanti o con fideiussione bancaria.

In caso di tacita rinnovazione del contratto la cauzione versata, in misura pari a tre mensilità del canone dovuto, può, su richiesta del locatore, essere aggiornata.

Art. 3 – Durata della locazione di un box

La durata della locazione di un box non accessorio all'appartamento è di un anno.

La locazione si intende rinnovata per un altro anno ove dall'una o dall'altra parte non sia stata data regolare disdetta tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Riparazioni

Sono considerate riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda, di autoclave autonoma, di funzionamento degli ascensori, di condizionamento, di dolcificazione delle acque esistenti all'atto della stipulazione del contratto, quelle, inoltre, necessarie per il funzionamento delle tapparelle o persiane e, in particolare nelle locazioni di negozi o box, delle serrande.

Sono, inoltre, riparazioni di manutenzione ordinaria quelle dipendenti dal deterioramento prodotto dal normale uso e non quelle dipendenti da vetustà e da caso fortuito o da difetto di funzionalità, non dovuta a carenza di manutenzione ordinaria.

Sono, comunque, anche per gli impianti suddetti, a carico del locatore le spese di installazione e sostituzione degli impianti o di componenti primari degli stessi e quelle occorrenti per adeguarli a prescrizioni derivanti da modifiche normative.

Se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico del conduttore le spese ordinarie di riparazione e di manutenzione dell'impianto, escluse, anche per queste, quelle occorrenti per la sostituzione di componenti primari dell'impianto e quelle occorrenti per adeguarli a prescrizioni derivanti da modifiche normative.

Art. 5 – Visita degli appartamenti: criteri in caso di cessazione della locazione e/o in caso di vendita

Il conduttore ha l'obbligo di consentire la visita dell'appartamento da locarsi e/o da vendersi almeno un giorno ogni settimana, nelle ore concordate dalle parti, con preavviso per ciascuna visita.

Art. 6 – Riscaldamento: durata e modalità

L'impianto di riscaldamento, negli stabili dotati d'impianto centrale, è fornito dal locatore e deve essere conforme alle norme vigenti.

Art. 7 – Pagamento del riscaldamento

Nel caso di locazione di immobili in condominio, il costo di funzionamento del riscaldamento è corrisposto dai singoli utilizzatori secondo le scadenze e le modalità previste dall'Assemblea del condominio e degli utenti.

CAPITOLO III

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI APPARTAMENTI IN CONDOMINIO

Art. 1 – Unità di misura

Nella compravendita degli appartamenti, di nuova e vecchia costruzione, l'unità di misura adottata è il metro quadro.

Art. 2 – Calcolo della superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori

La superficie commerciale dell'appartamento è così calcolata:

- a) la misurazione in mq. della superficie di un appartamento in condominio è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
- b) la misurazione tiene conto anche dei *bow-windows* chiusi, dei quali segue la sporgenza;
- c) se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con una parte degli enti comuni al fabbricato si calcola solo il 50% della sezione orizzontale del muro.

Art. 3 – Calcolo della superficie commerciale dei balconi

La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:

- a) la superficie in mq. dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
- b) la superficie dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato (logge) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura di due terzi.

Art. 4 – Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi

La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:

a) la superficie in mq. del terrazzo, posto a livello dell'appartamento, è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%, quando esso misuri fino ad un terzo della superficie dell'appartamento cui è asservito e in misura non inferiore al 25% in tutti gli altri casi.

b) la superficie in mq. del terrazzo di uso esclusivo, posto su livello diverso da quello dell'appartamento, è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 40% quando esso misuri fino ad un terzo della superficie dell'appartamento cui è asservito e in misura non inferiore al 25% in tutti gli altri casi.

Art. 5 – Calcolo della superficie commerciale del vano cantina.

La superficie commerciale del vano cantina è così calcolata: la misura in mq. della superficie di una cantina è effettuata come quella dell'appartamento di pertinenza e aggiunta alla stessa nella misura non inferiore al 25% e non superiore al 33%.

Art. 6 – Calcolo della superficie dei box per auto e dei posti auto scoperti.

La superficie commerciale dei box per auto e dei posti auto scoperti, collegati all'unità immobiliare, è così calcolata: la misura in mq. della superficie dei suddetti box è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali. Se il muro perimetrale è in comunione con un'altra proprietà viene calcolato solo al 50% della sezione orizzontale del muro. La misura così ottenuta viene aggiunta a quella commerciale dell'appartamento nella misura del 50%.

Art. 7 – Calcolo della superficie dei locali comuni al condominio.

La superficie dei locali comuni del condominio come la portineria, la sala riunioni, la sala giochi o quant'altro catastalmente individuato come entità immobiliare comune a tutti i condomini, è così calcolata: la misura in mq. di detti locali è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella proporzionale quota di proprietà sulle parti comuni.

CAPITOLO IV

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DI VILLETTE A SCHIERA

Art. 1 – Unità di misura

Nella compravendita di villette l'unità di misura è il metro quadro.

Art. 2 – Calcolo della superficie commerciale delle villette con tutti i loro accessori.

La superficie commerciale delle villette a schiera è così calcolata:

- a) la misurazione in mq. della superficie del fabbricato è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
- b) la misurazione tiene conto anche dei *bow-windows* chiusi, dei quali segue la sporgenza;
- c) se il muro perimetrale è in comunione con un'altra villetta, viene calcolato solo al 50% della sezione orizzontale del muro.

Art. 3 – Calcolo della superficie commerciale dei balconi

La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:

- a) la superficie in mq. dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
- b) la superficie in mq. dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato (logge) è aggiunta a quella della villetta di pertinenza nella misura di due terzi.

Art. 4 – Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi

La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:

a) la superficie in mq. del terrazzo, posto a livello dell'unità immobiliare e al servizio della stessa, è aggiunta a quella della villetta di pertinenza nella misura del 50%, quando esso misuri fino ad un terzo della superficie della villetta cui è asservito e non inferiore al 25% in tutti gli altri casi;

b) la superficie in mq. del terrazzo di uso esclusivo, posto su livello diverso da quello della villetta, è aggiunta a quella dell'unità immobiliare di appartenenza in misura variabile dal 20% al 40%.

Art. 5 – Calcolo della superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili in piano interrato

La superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili di piano interrato (taverne, lavanderie, locali hobby o similari), è così calcolata: la misura in mq. della superficie dei locali suddetti è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 e aggiunta alla superficie commerciale della villetta nella misura del 50%.

Art. 6 – Calcolo della superficie commerciale dei box per auto, al piano terra o interrato, collegati all'unità immobiliare

La superficie commerciale dei box per auto, al piano terra o interrato, collegati all'unità immobiliare è così calcolata: la misura in mq. della superficie dei suddetti box, è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 e aggiunta a quella commerciale della villetta nella misura del 50%.

Art. 7 – Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o della soffitta

La superficie commerciale del vano cantina o della soffitta è così calcolata: la misura in mq. della superficie delle cantine o delle soffitte è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 e aggiunta a quella commerciale della villetta nella misura compresa tra il 25 ed il 33%.

CAPITOLO V

USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEI CAPANNONI

Art. 1 – Unità di misura

Nella compravendita dei capannoni, l'unità di misura adottata è il metro quadro.

Art. 2 – Calcolo della superficie commerciale del capannone e degli accessori

La superficie commerciale del capannone è così calcolata:

a) la misurazione in mq. della superficie di un capannone è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;

b) se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con un ente comune, viene calcolato solo al 50%;

c) la superficie in mq. dell'area scoperta di pertinenza è aggiunta a quella del capannone nella misura del 10%.

CAPITOLO VI

MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 – Incarico di mediazione con prestazione di servizi

L'incarico per la vendita o per la locazione di immobili è normalmente conferito al mediatore per iscritto e, se in esclusiva, a fronte di servizi specifici.

A. Mediazione nella compravendita di immobili residenziali

Art. 2 – Elementi dell’incarico di vendita

Sono elementi usuali dell’incarico di vendita:

- a) la determinazione dell’immobile;
- b) l’opzione di esclusività;
- c) la durata da quattro a sei mesi dell’incarico ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta;
- d) il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
- e) le forme di pubblicità;
- f) la misura della provvigione e la eventuale previsione del rimborso spese;
- g) la previsione di penalità in caso di inadempimento;
- h) le eventuali dichiarazioni del venditore in merito allo stato giuridico dell’immobile (iscrizioni, trascrizioni, eventuali contratti di locazione) ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 3 – Servizi del mediatore nel caso di vendita

Nell’incarico di vendita di immobili sono usualmente previsti:

- a) la valutazione dell’immobile;
- b) l’attività di promozione della vendita;
- c) l’informazione al cliente sulle trattative in corso;
- d) le visite concordate dell’immobile con gli aspiranti acquirenti;
- e) la raccolta della proposta di acquisto;
- f) l’assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell’atto definitivo.

Art. 4 – Rimborso spese

Nessun rimborso spese è dovuto in caso di mancata conclusione del contratto se l’incarico è stato conferito con esclusiva.

Il rimborso per le spese spetta al mediatore nel caso di incarichi non in esclusiva solo se preventivamente concordato per iscritto, ed unicamente per le spese documentate, sino al limite concordato con il venditore.

Art. 5 – Proposta di acquisto

L’Agente Immobiliare, in esecuzione dell’incarico di vendita, fa sottoscrivere proposta irrevocabile di acquisto per un tempo determinato.

Art. 6 – Elementi della proposta di acquisto

Sono elementi usuali della proposta di acquisto:

- a) il termine della validità che varia tra i 7 e i 15 giorni;
- b) l’indicazione dei dati anagrafici e fiscali del proponente;
- c) la determinazione del bene proposto in acquisto;
- d) il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento;
- e) il termine per la stipulazione del contratto definitivo;
- f) la misura e la modalità di pagamento della provvigione;
- g) la consegna in deposito fiduciario a mani dell’Agente Immobiliare di un titolo di credito intestato al venditore e non trasferibile. Il titolo di credito viene trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi accettata;
- i) le dichiarazioni del venditore in merito alla situazione giuridica del bene ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 7 – Provvigione del mediatore

Nella compravendita di immobili residenziali:

a) nel caso di mediazione semplice, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 4%, in ragione di metà per ciascuna, al momento della stipula del preliminare di compravendita;

b) nel caso di mediazione con prestazione di servizi, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 5% ,in ragione di metà per ciascuna, al momento della stipula del preliminare di compravendita.

B. Mediazione per locazioni

Art. 8 – Elementi dell’incarico di locazione

Sono elementi usuali dell’incarico di locazione:

- a) la determinazione dell’oggetto della locazione;
- b) l’opzione dell’esclusività dell’incarico per una durata di quattro mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta;
- c) il genere di contratto, il canone di locazione e le modalità di pagamento;
- d) la previsione di una penalità nel caso di inadempimento;
- e) la misura della provvigione;
- f) le eventuali dichiarazioni del venditore in merito alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 9 – Servizi dell’agente immobiliare nel caso di locazione

Nell’incarico di locazione di immobili solitamente sono compresi:

- a) la indicazione del tipo legale di contratto ed il canone;
- b) la promozione della locazione;
- c) la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) l’accompagnamento dei potenziali conduttori a visitare gli immobili;
- e) l’assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo;
- f) la richiesta al locatore dei documenti necessari alla stipula del contratto di locazione;
- g) la stesura del contratto di locazione;
- h) la facoltà dell’agente di eseguire, su richiesta e a pagamento, la registrazione del contratto e gli adempimenti relativi con oneri di registrazione a carico delle parti.

Art. 10 – Provvigione del mediatore nelle locazioni di immobili urbani, compresi i terreni

Nelle locazioni di immobili urbani, compresi i terreni, di durata annuale, la provvigione si corrisponde in ragione del 5% e da parte del locatore e, in uguale misura, da parte del conduttore. Nelle locazioni che vanno oltre l’anno, la provvigione si corrisponde in misura di una mensilità del canone annuale e da parte del locatore e da parte del conduttore.

Nelle locazioni stagionali che non superino i sei mesi, la provvigione si corrisponde in misura del 10% per ciascuno da parte del locatore e del conduttore.

Art. 11 – Locazione per esigenze abitative di natura transitoria: caparra e deposito

All’atto della stipula del contratto viene corrisposta una caparra confirmatoria. Il conduttore deve, inoltre, corrispondere un deposito cauzionale dell’importo di una mensilità.

C. Mediazione per la compravendita e affitto di impianti industriali e aziende commerciali.

Art. 12 – Servizi dell’agente immobiliare

Solitamente vengono forniti dagli agenti immobiliari i seguenti servizi:

- a) la valutazione dell’azienda;
- b) la promozione della vendita o della affitto;
- c) la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) l’accompagnamento dei potenziali acquirenti o affittuari a visitare l' azienda;

e) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo.

Art. 13 – Forma dell'incarico

Il cliente conferisce l'incarico in forma scritta sia per la vendita che per l'affitto dell'azienda.

Art. 14 – Elementi dell'incarico di vendita ed affitto

Sono elementi usuali dell'incarico di vendita e affitto:

- a) la specificazione dell'azienda;
- b) l'eventuale esclusività e irrevocabilità dell'incarico e l'indicazione della durata dell'incarico;
- c) il prezzo della vendita o dell'affitto e le modalità di pagamento;
- d) la regolamentazione del recesso;
- e) la misura della provvigione comprensiva o meno delle spese;
- f) la previsione di penalità in caso di inadempimento;
- g) le dichiarazioni del venditore in merito allo stato giuridico del bene (iscrizioni, trascrizioni, eventuali contratti di locazione) ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 15 – Elementi della proposta di acquisto ed affitto da parte del promissario

Sono elementi usuali della proposta di acquisto e di affitto:

- a) il termine della validità dell'offerta (normalmente da 7 a 15 giorni);
- b) l'individuazione e specificazione dell'azienda;
- c) il prezzo di acquisto o di affitto e la modalità di pagamento;
- d) il termine per la stipulazione del contratto e della consegna;
- e) la misura e la modalità di pagamento della provvigione;
- f) la consegna in deposito fiduciario a mani dell'agente immobiliare di un titolo di credito non trasferibile intestato al venditore o al locatore. Il titolo di credito non trasferibile viene consegnato al venditore o al locatore qualora la proposta di acquisto o locazione venga da questi accettata.

Il rimborso per le spese spetta al mediatore solo se preventivamente stabilito per iscritto, ed unicamente per le spese documentate, sino al limite concordato con il venditore o il locatore.

Art. 16 – Provvigione del mediatore

Nella compravendita di aziende industriali, commerciali, artigiane o agricole:

a) nel caso di mediazione semplice, per compravendita fino a € 500.000,00, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 6% in ragione di metà per ciascuna al momento della stipula del preliminare di compravendita;

b) nel caso di mediazione semplice, per compravendita oltre € 500.000,00, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 4% in ragione di metà per ciascuna al momento della stipula del preliminare di compravendita;

c) nel caso di mediazione con prestazione di servizi, per compravendita fino a € 150.000,00, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 5% dal venditore e del 3% dal compratore al momento della stipula del preliminare di compravendita;

d) nel caso di mediazione con prestazione di servizi, per compravendita oltre € 150.000,00, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 6% in ragione di metà per ciascuna al momento della stipula del preliminare di compravendita.

Nella locazione di aziende industriali, commerciali, artigiane o agricole:

a) nel caso di mediazione semplice, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 20%, calcolata su una annualità, in ragione di metà per ciascuna;

b) nel caso di mediazione con prestazione di servizi, la provvigione andrà corrisposta dalle parti contraenti nella misura del 20%, calcolata su una annualità, in ragione di metà per ciascuna.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE FONDI RUSTICI

CAPITOLO I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 1 – Scelta del Notaio

La scelta del notaio per la stipulazione del contratto di compravendita di fondi rustici spetta al compratore.

Art. 2 – Determinazione del prezzo

Nei contratti di compravendita dei terreni, quando il prezzo viene determinato in ragione della superficie, qualora non espressamente specificato, l'unità di misura è quella generalmente utilizzata nel luogo ove è ubicato il fondo.

Art. 3 – Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria generalmente è pari al 20% del prezzo pattuito.

Art. 4 – Mediazione

Al mediatore spetta la provvigione nella misura percentuale del 2% sull'importo dell'affare, da corrisondersi dalle parti contraenti in ragione di metà per ciascuna, al momento della stipula di un contratto vincolante per le parti.

Art. 5 – Oggetto

Il fondo è trasferito con gli annessi fabbricati ed eventuali scorte, se la vendita avviene a “cancello chiuso”, nonché diritti di acqua.

Il compratore assume a proprio carico gli oneri (tasse, imposte), dal giorno in cui ha inizio, secondo il contratto, il godimento dell'immobile.

Art. 6 – Delimitazione dei fondi

I segni più comuni per delimitare i fondi sono costituiti da termini lapidei (mire in pietra); raramente i confini sono delimitati da zone di terreno incolto o da filari di alberi.

Art. 7 – Spese di misurazione e di frazionamento per la compravendita dei fondi.

Le spese di misurazione sono divise a metà tra le parti.

Le spese di frazionamento usualmente sono a carico del venditore.

CAPITOLO II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

A. Seminativi – Colture arboree ed arbustive

Art. 1 – Contrattazioni. Forma. Garanzia. Spese del contratto

Il contratto viene redatto esclusivamente in forma scritta, sia per scrittura privata che per atto pubblico.

Normalmente non vengono richieste garanzie.

Le spese del contratto, se non diversamente pattuito, sono a carico esclusivo dell'affittuario.

Art. 2 – Mediazione

La provvigione spettante al mediatore deve essere corrisposta sull'importo della prima annualità di canone da pagarsi dalle parti contraenti nella misura complessiva del 2% in ragione di metà per ciascuna.

Art. 3 – Annata agraria. Durata dell'affitto

Usualmente, l'annata agraria ha decorrenza dal 1° Settembre al 31 Agosto successivo, salvo per le arboree e arbustive per le quali la scadenza ha luogo con la raccolta del frutto pendente.

Art. 4 – Canone

Il canone viene ad essere corrisposto in natura o in denaro, quasi sempre all'epoca del raccolto, nel domicilio del proprietario o sul posto.

I frutti degli alberi esistenti nel fondo al momento della consegna spettano al proprietario, quando non sia diversamente convenuto.

Art. 5 – Consegna del fondo

In generale, per gli affitti d'una certa entità, all'atto della immissione in possesso, viene redatto regolare verbale di consegna a mezzo di tecnico di fiducia del locatore.

Art. 6 – Obblighi del proprietario

Il proprietario consegna al locatario il casamento, quando esiste, in buono stato ed ha l'obbligo di riparare i fabbricati rurali, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 7 – Obblighi dell'affittuario

L'affittuario ha l'obbligo di:

- a) custodire i confini;
- b) denunciare al proprietario le usurpazioni;
- c) provvedere alle piccole riparazioni di manutenzione dei fabbricati; manutenzione ordinaria di tutti gli infissi in legno;
- d) corrispondere al proprietario, ad epoca stabilita, il canone annuo;
- e) assicurare le granaglie contro i rischi dell'incendio.

Il locatario si obbliga a lasciare il fondo con le migliorie che ha trovato. Quelle che da lui sono state apportate vengono pagate dal proprietario.

Art. 8 – Obblighi dell'affittuario cessante

L'affittuario cessante ha l'obbligo di:

- a) consentire al subentrante nella coltura del fondo di seminare in mezzo ai cereali la sulla (bulare), nei mesi di febbraio e marzo;
- b) mettere a disposizione del subentrante, fin dal mese di maggio, alcuni vani del casamento necessari alla conservazione del fieno;
- c) mettere a disposizione del subentrante, sin dal mese di luglio, i locali necessari per la conservazione della paglia;
- d) lasciare nel fondo i concimi organici prodotti nel fondo stesso; la differenza in più o in meno di quelli esistenti all'inizio dell'affitto verrà indennizzata dall'eventuale affittuario subentrante o dal proprietario.

Art. 9 – Cessazione dell'affitto. Data disdetta

Alla scadenza del contratto cessa per il locatario ogni diritto di semina e ogni rapporto, anche senza eventuale disdetta.

L'eventuale disdetta deve essere data sei mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 10 – Migliorie indennizzabili per faveti e sulleti

Per migliorie si intendono le calorie lasciate al terreno dai faveti e sulleti di uno o due anni. Vengono indennizzate in denaro in base a stima effettuata da tecnico di fiducia delle parti.

B. Pascolo e riposo pascolativo

Art. 1 – Durata e decorrenza

I contratti hanno durata varia.

Per il fitto si osservano i seguenti termini consuetudinari:

- a) annuale, con decorrenza 1° settembre – 30 giugno successivo;
- b) stagionale (erbaggeria); ha inizio appena si può cominciare a pascolare e termina con la fine dell'epoca della fienagione, salvo patto contrario più limitativo;
- c) strazzatura (pascolo delle erbe primaticce), dura fino all'inizio della aratura dei terreni.

Art. 2 – Canone

Il canone si corrisponde in denaro o in natura.

C. Altre Colture (pomodoro, cocomeri, carciofeti, ortaggi da pieno campo)

Art. 1 – Durata affitto. Indennità per migliorie

L'affitto dura un anno; per i carciofeti dura quattro anni, ad eccezione del Comune di Castelvetro dove il contratto ha la durata di cinque anni.

Il canone si corrisponde in denaro.

Nessuna indennità viene corrisposta per migliorie apportate.

Nota: GLI USI SOPRA CITATI DEVONO INTENDERSI APPLICABILI AI CONTRATTI STIPULATI IN DEROGA ALLA L. N. 203 DEL 3.5.1982.

D. Compravendita dei diritti al reimpianto dei vigneti.

Art. 1 – Mediazione

Nelle contrattazioni di vendita dei diritti di reimpianto vigneti è dovuta al mediatore la provvigione del 10% sull'importo dell'affare, da corrispondersi per intero dalla sola parte acquirente.

CAPITOLO III

CONDUZIONE A MEZZADRIA

(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO IV

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA (BORGESATO) O IN COMPARTECIPAZIONE

(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO V

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA¹

(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO VI

CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO VII

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

SOCCIDA

A. OVINI

Art. 1 – Durata del contratto

Il contratto di solito dura un anno dall'effettuata tosatura alla effettuanda tosatura (1° Luglio – 30 Giugno), salvo accordi fra le parti.

Art. 2 – Consegna del bestiame

Il proprietario consegna (in luglio) al soccidario gli animali per i quali si tiene conto del sesso e delle condizioni generali.

Art. 3 – Spese

Le spese per l'alloggio, il mantenimento, le malattie e le manipolazioni del prodotto sono a carico del soccidario e del proprietario in parti eguali.

Art. 4 – Prodotto

La produzione di agnelli, di lana, di ricotta e formaggi si divide ugualmente a metà.

Art. 5 – Rimonta della mandria. Obblighi del proprietario

Gli agnelli che vengono allevati per la rimonta della mandria debbono essere mantenuti dal soccidario e dal proprietario in parti eguali.

Per le pecore che non producono nuovi agnelli nell'annata il proprietario ha l'obbligo di indennizzare il soccidario rimborsando una parte delle spese di mantenimento.

Art. 6 – Riconsegna degli animali

Il soccidario, alla scadenza del contratto (giugno), deve riconsegnare al proprietario gli animali nello stesso numero, dello stesso sesso e nelle stesse condizioni di produttività di quelli ricevuti.

Gli eventuali ammanchi devono essere risarciti.

B. BOVINI

Art. 1 – Durata del contratto

La durata del contratto viene stabilita secondo accordi fra le parti.

Nel Comune di Partanna il contratto dura 4 anni.

Art. 2 – Consegna degli animali

Il proprietario consegna al soccidario gli animali tenendo conto del loro numero e del loro valore.

Nel Comune di Partanna gli animali si consegnano a peso dopo un digiuno di 12 o 24 ore.

Art. 3 – Spese

Tutte le spese sono a carico del soccidario e del proprietario in parti eguali.

Art. 4 – Prodotto

Il proprietario ha diritto alla metà dei vitelli e di tutti gli altri prodotti.

Art. 5 – Riconsegna

Alla scadenza del contratto, il soccidario deve riconsegnare al proprietario gli animali nello stesso numero e nello stesso valore di quelli ricevuti.

Gli eventuali ammanchi di valore vengono divisi a metà tra il proprietario e il soccidario.

CAPITOLO VIII
SALARIATI
(Non sono stati accertati usi)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO I

PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA E RELATIVI PRODOTTI GREZZI

A) Bestiame da vita e da latte: bovini, equini, suini, ovini, caprini, animali da cortile

Art. 1 – Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni del bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino e degli animali da cortile hanno luogo verbalmente e con l'intervento del mediatore.

In determinati casi l'animale viene dato in potere al compratore un certo numero di giorni (sette-otto) in prova per la conoscenza dell'animale.

Allorquando si tratta di grosse partite di bestiame o si contrattano animali di lusso, gli affari si concludono alle volte per iscritto.

I maiali e le pecore si contrattano per numero e per branco.

Gli animali da macello si contrattano per capo oppure anche a peso vivo.

Il contratto di compravendita si ritiene generalmente concluso quando è stata consegnata ed accettata la caparra.

L'azione redibitoria è esperibile entro quaranta giorni per i vizi di ticchio, bolsaggine, capostorno, zoppicatura antica o doglia vecchia.

Art. 2 – Denuncia dei vizi

La denuncia dei vizi e dei difetti suole essere generalmente fatta dal compratore personalmente o a mezzo d'intermediario, per lettera raccomandata o verbalmente, in presenza di testimoni.

Art. 3 – Mediazione

Nelle contrattazioni di animali, quando intervenga il mediatore, la provvigione si paga dopo la conclusione del contratto nella misura dell'uno per cento da parte del compratore e in identica misura da parte del venditore.

La provvigione spettante al mediatore viene a questi effettivamente corrisposta all'atto del pagamento del prezzo convenuto fra le parti contraenti.

B) Bestiame da macello

Art. 1 – Caparra

L'acquisto viene confermato con la corresponsione di una caparra che ha carattere penitenziale, perdendosi il diritto alla restituzione, se, nel termine prestabilito, il compratore non ritira il bestiame.

Art. 2 – Compenso dello stimatore

Nella vendita del bestiame il compenso che spetta allo stimatore è dell'1%, salvo patti altrimenti stabiliti. Di solito, la funzione dello stimatore viene assolta dal mediatore, nel qual caso non aumenta la provvigione allo stesso spettante.

Art. 3 – Mediazione

La senseria si paga, dopo concluso il contratto, al mediatore da ciascuna delle parti contraenti nella misura complessiva dell'1% da parte del compratore e dell'1% da parte del venditore.

Se nel contratto intervengono più mediatori, non aumenta la misura della provvigione che viene divisa tra loro.

C) Compravendita in fiera di animali :bovini ed equini

Art. 1 – Contrattazioni

In fiera le contrattazioni per gli animali si fanno sempre verbalmente.

Anche in fiera, quando l'animale è comprato o venduto per uso determinato, il venditore ha l'obbligo di dimostrare l'attitudine a quel determinato uso fornendone la prova.

E' uso, al momento della conclusione del contratto, che il compratore marchi l'animale acquistato e ciò quando trattasi di animali da macello, eccetto gli equini.

Prima della marchiatura il compratore versa una caparra nella misura concordata dalle parti.

Salvo patti contrari, in fiera il pagamento del prezzo si effettua al momento della consegna.

Nel caso di consegna successiva alla contrattazione, fuori o dopo la fiera, il compratore ha diritto di trattenere una quota del prezzo in misura convenuta tra le parti. Tale quota dovrà essere versata al venditore a saldo del prezzo al momento della esatta e puntuale consegna.

Nel caso in cui la vendita riguardi più capi e la consegna sia convenuta in data successiva (consegna differita) gli animali rimangono presso il venditore il quale ha l'obbligo di custodirli e foraggiarli; i casi fortuiti, però, ed il perimento degli animali stessi (rischi e pericoli) passano nel compratore al momento stesso della conclusione del contratto, salvo non si stabilisca diversamente. Il venditore in questi casi ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il compratore.

Quando nella compravendita in fiera interviene un mediatore, la mediazione grava tanto sul compratore che sul venditore ed è pari all'1% per ciascuna delle parti.

D) Prodotti grezzi della zootecnia

1) Lana

Art. 1 – Mediazione

Nelle contrattazioni di lana, se interviene un mediatore, allo stesso spetta un compenso del 2% complessivo sul prezzo della lana contrattata, che fa carico in parti uguali ad entrambi i contraenti.

Il compenso spettante al mediatore viene effettivamente corrisposto all'atto della consegna della merce.

2) Prodotti caseari

Art. 1 – Mediazione

Quando nelle contrattazioni di prodotti caseari interviene il mediatore, ha diritto a una provvigione che fa carico ad entrambi i contraenti in parti uguali. Tale provvigione è del 2%.

Il compenso spettante al mediatore viene corrisposto alla consegna ed all'atto del pagamento relativo.

CAPITOLO II

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) Frumento

B) Granturco

(non sono stati accertati usi)

C) Riso

(non sono stati accertati usi)

D) Grano, cereali minori (segala, orzo, avena, etc.)

Art. 1 – Contrattazione dei grani

Le contrattazioni avvengono, generalmente, a mezzo di agenti di affari in mediazione su presentazione di "campione reale aperto", che deve rispecchiare fedelmente la massa; su "campione tipo", che deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità contrattata; su "denominazione di caratteristiche di provenienza" etc.

Il sistema delle contrattazioni più frequente è quello "su campione reale aperto".

Art. 2 – Unità di misura

L'unità di misura per il grano e i cereali è generalmente il quintale.

In determinati comuni agricoli della provincia di Trapani sono tuttora in uso le seguenti unità di misura:

Salma =

grano Kg. 230

orzo Kg. 216

avena Kg. 160

Decalitro =

grano Kg. 16,400

orzo Kg. 12

avena Kg. 9

Art. 3 – Caparra

Nelle contrattazioni di cereali suole generalmente prestarsi la caparra che viene considerata anche come principio di pagamento e conteggiata con l'ultima consegna.

Art. 4 – Mediazione di cereali

Quando nelle contrattazioni di cereali e legumi interviene il mediatore, funge anche da pesatore e misuratore.

La provvigione per la mediazione dei grani è dell'1% ed è dovuta tanto dal compratore, quanto dal venditore, sempre che non vi siano diversi accordi tra le parti. Tale compenso suole essere comprensivo anche del corrispettivo spettante al mediatore per la misurazione e pesatura.

Il compenso al mediatore suole effettivamente corrispondersi a consegne ultimate.

E) Fave e favette

Art. 1 – Fave e favette

Per le contrattazioni di fave e favette sono applicabili gli usi sopra riportati per i grani.

F) Patate

Art. 1 – Patate

Al momento della conclusione del contratto viene corrisposta una somma a titolo di caparra confirmatoria. Tale somma, all'atto della misurazione, viene integrata fino alla concorrenza della metà del prezzo. Il saldo viene corrisposto prima dell'inizio della raccolta e comunque non oltre la maturazione del prodotto.

G) Ortaggi e frutta

(carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)

Art. 1 – Caparra

Nelle contrattazioni di frutta e ortaggi suole corrispondersi caparra, specie quando alla conclusione del contratto non è stato determinato il prezzo.

Alla caparra si attribuisce funzione confirmatoria, cioè di prova del concluso affare, di garanzia e di anticipo di pagamento; in caso di consegna dilazionata, viene conteggiata all'ultima consegna.

Art. 2 – Mediazione

Quando nelle contrattazioni di prodotti ortofrutticoli interviene il mediatore, ha diritto a una provvigione, a carico per metà per ciascuno di entrambi i contraenti, del 5%, nel caso di ortaggi venduti a corpo o sulla pianta, e del 2%, nel caso di ortaggi venduti a peso.

Nelle contrattazioni di prodotti ortofrutticoli effettuate nel mercato ortofrutticolo è dovuta al mediatore una provvigione del 12% a carico del venditore, con obbligo dello stesso mediatore di approntare magazzini e ceste.

H) Uva e mosti

Art. 1 – Modalità di contrattazione

Gli acquisti di uva vengono fatti con contratti di compravendita anche tramite i mediatori.

Le uve vengono vendute grado/quintale e franco stabilimento del compratore. Il grado si accerta col Rifrattometro Babo, con le modalità del mosto.

Le singole partite vengono acquistate impegnandole mediante caparra.

La consegna viene effettuata nei locali del compratore, ove vengano determinati il peso dell'uva ed il grado del mosto ricavato da essa.

Il trasporto è a carico del venditore. Il pagamento è immediato alla consegna o al massimo alla distanza di pochi giorni.

Il sensale è tenuto alla sorveglianza del carico nell'interesse del compratore.

La vendita delle uve in cassetta avviene franco azienda produttrice con trasporto a carico del compratore.

L'uva non completamente matura (verdello) viene venduta a quintale, senza riferimento al grado zuccherino.

Art. 2 – Mediazione

Al mediatore è dovuta una provvigione e il compenso viene corrisposto al mediatore all'atto del pagamento o ad affare concluso.

H.1 - Uva da tavola

Art. 3 – Pagamenti

All'atto della conclusione della contrattazione viene corrisposta una congrua caparra, che, nel caso della vendita a corpo, ammonta al 20% circa dell'affare. Il restante viene corrisposto alla consegna, dopo la pesatura, per le vendite a peso, o alla consegna del fondo per la raccolta, nella vendita a corpo. La caparra ha, per entrambi i contraenti, natura confirmatoria.

Art. 4 – Mediazione

La provvigione viene corrisposta dal venditore nella misura del 5%, nel caso di uva da tavola venduta sulla pianta, e del 2%, nel caso di uva da tavola venduta a peso.

H.2 - Uva da vino

Art. 5 – Pagamenti

Il pagamento del prezzo avviene all'atto del ritiro della merce. È prevista la corresponsione di una congrua caparra qualora la contrattazione venga effettuata con anticipo sui tempi della consegna del prodotto, ovvero qualora i contraenti non si conoscano. Quando viene corrisposta una caparra, quest'ultima ha valore penitenziale.

Art. 6 – Mediazione

La provvigione è del 3% complessivo, corrisposto per il 2% dal venditore e per il residuo 1% dal compratore.

H.3 - Mosto da vino (trattasi di mosto in fermentazione più o meno avanzata)

Art. 7 – Sensale portabottiglie

Il sensale portabottiglie è colui che ricerca per conto del commissionario i mosti offerti in vendita e gliene procura i campioni.

Art. 8 – Provvigioni

La provvigione viene corrisposta dal venditore nella misura del 2% e dovrà essere ripartita in parti uguali tra il commissionario ed il sensale porta bottiglie.

La spesa delle analisi per la determinazione dell'alcol e degli zuccheri è sopportata dal commissionario.

I) Olive e sanse

I.1 – Olive

Art. 1 – Modalità di contrattazione

Le olive destinate alla produzione di olio o al consumo da mensa vengono vendute a quintale anche con l'ausilio di un mediatore. La raccolta ed il trasporto sono a carico del produttore.

Art. 2 – Pagamento

Il pagamento delle olive nelle vendite "a magazzino", avviene all'atto della consegna, scomputando l'ammontare della caparra eventualmente data.

Nelle vendite dei frutti pendenti "a corpo" e "a strasatto", il corrispettivo è costituito da una somma di denaro oppure da una determinata quantità di olio. Del corrispettivo in denaro il compratore verserà la metà all'atto della contrattazione ed il saldo prima dell'inizio della raccolta. Per il pagamento del corrispettivo in olio viene dal compratore data idonea garanzia al momento della contrattazione. L'olio dovrà avere caratteristiche normali di commestibilità e cioè essere esente, previa decantazione, da impurità e da difetti organolettici.

Art. 3 – Mediazione

Al mediatore viene corrisposta da ciascuna delle parti la provvigione nella percentuale del 2%.

I.2 - Sanse

Art. 4 – Caparra

La caparra suole corrispondersi con la consueta funzione di prova del contratto, di garanzia e di principio di pagamento.

Art. 5 – Mediazione

Nelle contrattazioni di sanse quando interviene il mediatore, il suo compenso è dell'1%.

Le spese di mediazione fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali.

Il compenso viene corrisposto al mediatore alla consegna della merce o subito dopo il pagamento.

L) Agrumi

Art. 1 – Caparra

Nelle contrattazioni di prodotti agrumari suole prestarsi caparra.

Nelle vendite "a peso" il compratore corrisponde al venditore un adeguato anticipo in denaro. Tale anticipo viene scomputato con le ultime consegne, mentre la merce viene pagata man mano che se ne effettua la consegna.

Nelle vendite "a strasatto", il compratore paga al venditore 1/3 del prezzo all'atto della contrattazione a titolo di caparra confirmatoria, un altro terzo prima dell'inizio della raccolta ed il saldo a metà della raccolta stessa.

Art. 2 – Usi comuni alle arance, ai mandarini e ai limoni

La mediazione per la compravendita di agrumi viene corrisposta dal venditore e dal compratore nella misura dell'1% per ciascuno e si paga soltanto a buon fine del contratto sull'importo effettivamente corrisposto.

M) Frutta fresca

(ciliege, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, etc.)

(Vedi lettera F)

N) Frutta secca

(noci, nocciuole, mandorle, castagne, etc.)

Art. 1 – Consegna

Nel commercio di frutta secca, la consegna suole avvenire normalmente presso il venditore.

Le spese di insaccatura e misurazione fanno carico alle parti contraenti.

Art. 2 – Caparra

Nelle contrattazioni di frutta secca suole prestarsi caparra, alla quale vengono attribuite le consuete funzioni di prova del concluso affare e di anticipo di pagamento; in caso di consegne dilazionate viene conteggiata all'ultima consegna.

Art 3 – Mediazione

Quando nelle contrattazioni di frutta secca interviene il mediatore ha diritto a una provvigione complessiva del 2%. Le spese di mediazione fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali e vanno liquidate generalmente all'atto del pagamento.

1 – Mandorle sull'albero

Art. 4 – Mediazione

La provvigione è a carico delle parti contraenti in ragione di metà per ciascuna di esse nella misura complessiva del 2%.

2 – Mandorle in guscio

Art. 5 – Luogo e modalità della consegna

Le mandorle in guscio vengono generalmente contrattate per consegna presso il magazzino indicato dal venditore.

La consegna deve essere effettuata entro otto giorni dalla conclusione del contratto.

Alla pesatura delle mandorle provvede normalmente il venditore. Tuttavia, tale incombenza è spesso assolta dal mediatore.

Le spese, dalla insaccatura al trasporto, sono a carico del compratore.

Art. 6 – Pagamenti

Il pagamento del prezzo avviene all'atto della consegna della merce ed in ragione della quantità consegnata. Le eventuali caparre hanno carattere confirmatorio.

Art. 7 – Mediazione

La provvigione è a carico delle parti contraenti in ragione di metà per ciascuna di esse nella misura complessiva del 2%.

3 - Mandorle sgusciate

Art. 8 – Mediazione

La provvigione è a carico delle parti contraenti, in ragione di metà per ciascuna di esse, nella misura complessiva del 2%.

O) Erbe, sementi e foraggi

1 - Foraggi

Art. 1 – Mediazione

Quando nelle contrattazioni di foraggi interviene il mediatore viene compensato dalle parti contraenti in ragione di metà per ciascuna di esse nella misura complessiva del 10%.

Nel caso di contrattazioni in erba, concluse tramite il mediatore, la provvigione spettante viene corrisposta alla consegna.

2 - Sementi

Art. 2 – Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni di sementi hanno di solito luogo verbalmente.

Le sementi si contrattano generalmente su campione. Il campione suole formarsi mediante piccoli prelevamenti nei diversi punti della massa dal mediatore o direttamente dal compratore.

Art. 3 – Pagamento

Il pagamento della merce contrattata viene effettuato normalmente alla consegna.

Quando alla conclusione del contratto è stata corrisposta caparra, questa viene conteggiata a consegna ultimata.

Art. 4 – Mediazione

Quando nelle contrattazioni di sementi interviene il mediatore, viene compensato dalle parti contraenti nella misura complessiva del 2%, metà per ciascuna delle parti.

P) Fiori e piante ornamentali

(Non sono stati accertati usi)

Q) Piante da vivaio e da trapianto

(Non sono stati accertati usi)

R) Piante officinali e coloniali

(Non sono stati accertati usi)

S) Droghe e spezie

(Non sono stati accertati usi)

T) Carrube)

Art. 1 – Specie di vendita

Per la vendita “a strasatto” sull’albero vigono gli stessi usi come per le mandorle.

Per la vendita del prodotto raccolto viene concesso uno sfrido del 2% per le vendite dalla data del raccolto fino al 31 ottobre e dell’1% per le vendite dal 1° novembre al 31 dicembre.

Vendite a disposizione: in tale tipo di vendita il venditore consegna all’acquirente il prodotto e si riserva di chiedere successivamente la liquidazione del prezzo in base a quello corrente nella piazza, al tempo della richiesta della liquidazione.

Tale richiesta di liquidazione deve essere avanzata dal venditore entro e non oltre il 31 maggio successivo alla vendita.

Le spese di trasporto nel magazzino del compratore sono a carico dello stesso.

La caparra pagata al venditore ha carattere confirmatorio.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO IV

PRODOTTI DELLA PESCA

Art.1 – Suddivisione delle imbarcazioni da pesca

Ai fini della commercializzazione del pescato le imbarcazioni da pesca possono essere così suddivise:

- NAVI DA PESCA REGISTRATE (dedite alla piccola pesca)
- NAVI DA PESCA RICONOSCIUTE CE

Le NAVI DA PESCA RICONOSCIUTE comprendono:

- a) le NAVI FRIGORIFERO a bordo delle quali i prodotti della pesca sono congelati, se necessario dopo operazioni preliminari quali il dissanguamento, la decapitazione,

l'eviscerazione e il taglio delle pinne; ove del caso, tali operazioni sono seguite da confezionamento o imballaggio;

- b) le NAVI OFFICINA a bordo delle quali i prodotti della pesca sono sottoposti a una o più delle seguenti operazioni, seguite da confezionamento o imballaggio e, se necessario, da congelamento o surgelazione: sfilettatura, affettatura, pelatura, sgusciatura, tritatura o trasformazione)

Art.2 -Commercializzazione dei prodotti della pesca.

Le NAVI DA PESCA RICONOSCIUTE CE possono destinare il pescato direttamente alla commercializzazione.

Le NAVI DA PESCA REGISTRATE possono destinare il pescato al mercato ittico all'ingrosso oppure ad uno stabilimento CE.

Tuttavia piccoli quantitativi (entro i 100 Kg) possono essere destinati direttamente al consumatore finale o alla vendita in ambito locale (territorio della provincia in cui insiste l'azienda e territorio delle province contermini) presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, fermi restando i requisiti concernenti la rintracciabilità ed il benessere animale.

Art.3- Pesce fresco

I prodotti ittici freschi provengono in gran parte dalla piccola pesca, ma anche dalle navi che effettuano la pesca mediterranea.

Le imbarcazioni che effettuano la pesca mediterranea possono, periodicamente durante le battute di pesca, quando si trovano distanti dalle coste siciliane diverse miglia, effettuare "trasbordi" di prodotti ittici freschi (soprattutto specie "demersali" quali Triglie, Merluzzi, Sparidi, ecc. e molluschi cefalopodi come Polpi, Calamari, Seppie) a Lampedusa o Pantelleria, da dove tali prodotti possono essere trasferiti con mezzi di trasporto in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie, verso le destinazioni finali per essere commercializzati.

Art.4 -Confezionamento del pesce fresco.

Il pesce fresco deve essere venduto confezionato in cassette di plastica forate o di polistirolo, ricoperte da un foglio di plastica (effetto Skin) e ghiaccio in scaglie.

Le cassette di pescato provenienti dalle navi riconosciute CE devono essere etichettate.

La cassetta di pesce così confezionata viene chiamata "COLLO".

Art.5-Vendita del pesce fresco.

La vendita del pesce fresco avviene a "COLLO",

Il peso di ogni singola cassetta oscilla dai 4 agli 8 chilogrammi, con una media di 5 Kg.

La variabilità del peso dipende anche dalle specie e numero di esemplari. (per esempio Razze, Rane Pescatrici, Tonnetti, Palamiti, Ricciole, Dentici di grossa taglia possono con un solo esemplare rappresentare un collo).

Le cassette sono normalmente fornite dal venditore e sono "vuoto a perdere".

Art.6- Pesce congelato.

I prodotti ittici congelati provengono principalmente dal Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, che dispone della maggiore quantità di navi frigorifero.

I prodotti della pesca, pescati nel Canale di Sicilia, vengono immediatamente sottoposti a lavaggio, cernita e selezione, confezionamento, congelamento a bordo ed imballaggio.

Art.7- Confezionamento dei crostacei

Il confezionamento dei crostacei (soprattutto Gambero rosso, Gambero rosa e Scampi) avviene in vaschette di plastica da 1 o da 2 Kg che, dopo la congelazione, vengono etichettate e poste in buste di plastica e, successivamente, riposte all'interno di un cartone anch'esso etichettato e contenente 6 vaschette da 2 Kg o 12 vaschette da 1 Kg; il tutto, infine, è sigillato da nastro adesivo

La selezione dei crostacei avviene secondo la loro pezzatura, pertanto a seconda della specie e del rispetto delle relative taglie minime, si ha una differenza di categorie decrescenti dall'Extra alla Quarta.

Il confezionamento in vaschette da 1 Kg riguarda soprattutto il Gambero rosso e gli Scampi appartenenti alle categorie Extra, Prima e Seconda, mentre per le altre il confezionamento avviene in vaschette da 2 kg.

Gli Scampi, inoltre, vengono di norma congelati in acqua di mare.

Di seguito viene riportato uno schema con indicazioni del numero di esemplari (al KG) per ciascuna categoria:

- GAMBERO ROSSO 1°23 max
- GAMBERO ROSSO 2°30 max
- GAMBERO ROSSO 3°60 max
- SCAMPI EXTRA9 max
- SCAMPI 1°14 max
- SCAMPI 2°28 max
- GAMBERO ROSA EXTRA70 max
- GAMBERO ROSA 1°100 max

Art.8- Confezionamento di altri prodotti ittici.

Gli altri prodotti ittici congelati vengono confezionati in vaschette o cassette di plastica dal peso di 5 Kg di media e riposte all'interno di un cartone.

I molluschi cefalopodi vengono imballati in cartoni da 8 kg circa.

Art.9 – Suddivisione dell'attività di pesca marittima.

La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare per finalità professionali o sportive.

L'attività di pesca si divide nelle seguenti classi, in rapporto al fine perseguito: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.

- La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione per lo scambio, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca.
- La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione.
- La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo od agonistico.

Art.10-Pesca professionale

La pesca professionale si distingue nei seguenti tipi:

- Pesca Costiera, che a sua volta si divide in Pesca locale e Pesca ravvicinata;
- Pesca Mediterranea o d'altura,
- Pesca oltre gli Stretti od oceanica.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa o terra; la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del Mare Mediterraneo.

La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti.

Art.11-Tipi di reti usate

Per la pesca professionale si utilizzano i seguenti tipi di rete:

- Reti a cianciolo che vengono usate per la pesca ravvicinata e la pesca d'altura;
- Reti a strascico (dette anche a paranza) che vengono usate per la pesca d'altura.

Le reti a cianciolo si usano prevalentemente per la pesca di pesce azzurro.

Le reti a strascico si usano prevalentemente per la pesca di gamberi, scampi, triglie, merluzzi ecc.

Art.12- Formazione dell'equipaggio.

Presso la marineria mazarese, secondo il tipo di pesca esercitato, l'equipaggio viene formato da un numero vario di componenti.

- L'equipaggio di un peschereccio per la pesca ravvicinata è formato da quattro unità.
- L'equipaggio di un peschereccio per la pesca d'altura o mediterranea è formato da un minimo di sei unità ad un massimo di undici unità, con la differenza che basta un equipaggio di 7 od 8 unità per la pesca del Gambero, mentre occorre un equipaggio di 10 od 11 unità per la pesca di merluzzi, triglie ecc.

Art.13-Determinazione del salario.

Ogni membro dell'equipaggio percepisce un salario che viene chiamato "alla parte", con un minimo garantito come da contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Art.14- Modalità di riparto e divisione delle parti a Mazara del Vallo.

Presso la marineria mazarese il ricavo, detratte le spese di gasolio, alimenti, imballaggi, ecc., viene così suddiviso:

50% per l'armatore

50% per l'equipaggio.

Per l'equipaggio esiste una percentuale ben definita:

- CAPITANO: 3 parti;
- PRIMO MOTORISTA: 2 parti e ½;
- SECONDO MOTORISTA: 1 parte e ½;
- CAPOPESCA: 2 parti;
- TUTTI GLI ALTRI MARITTIMI: 1 parte.

Ad ogni "sbarco" a ciascun marittimo viene data la "ghiotta", cioè viene regalata una cassetta o vaschetta di pesce (in base al tipo di pesca) per consumo familiare, a cui, a volte, viene aggiunta una piccola somma in denaro (circa 50 euro). Inoltre, l'armatore riconosce al timoniere, al "cellista" (addetto stiva del pesce fresco e congelato) e al cuoco un piccolo "regalo" in denaro (quantificato in circa 150-300 euro) che viene sommato ai costi della barca.

Tale elargizione viene fatta in occasione di ogni grande festività.

Art.15- Modalità di riparto e divisione delle parti a Trapani.

Presso la Marineria Trapanese la divisione delle parti differisce se si tratta di "cianciolo" o di "paranza".

A) CIANCIOLO

Il 50% va alla barca, il rimanente 50%, tolte le spese (cambusa, carburante, contributi, ghiaccio e cassette), viene così diviso:

- 8 parti all'Armatore
- 2 parti al Capitano
- 2 parti allo stazzista
- 1 parte al lampista
- 1 parte al marinaio
- 1 parte al mozzo

Le parti, comunque, possono variare a seconda delle barche.

Tale divisione viene fatta ogni 29 giorni (Luna Piena), in dialetto ogni "Quinto".

B) PARANZA

Tolte le spese (cambusa, carburante, contributi, ghiaccio e cassette), il ricavato viene così diviso:

- 11 parti vanno alla barca
- 5 parti vanno al capitano
- 5 parti vanno ai marinai.

Le parti comunque possono variare a seconda delle barche.

Tale divisione viene fatta ogni 29 giorni (Luna Piena), in dialetto ogni "Quinto".

Inoltre, a fine battuta di pesca, ogni marittimo percepisce la cosiddetta "ghiotta", quantificabile in un sacchetto di circa 2 kg di pescato.

CAPITOLO V PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Art. 1 – Classificazione

I prodotti delle industrie estrattive vengono in genere classificati come segue:

- 1) BLOCCHI: prodotti a forma squadrata in tutti i lati.
- 2) INFORMI: prodotti che non subiscono lavoro di squadratura.

Tra i blocchi si riscontra consuetudinaria la suddivisione in:

- a) blocchi di prima scelta;
- b) blocchi di seconda scelta;
- c) blocchi di terza scelta.

Art. 2 – Provvigione per contrattazioni dei prodotti delle cave e delle industrie di lavorazione del marmo

Nelle contrattazioni dei prodotti delle cave e delle industrie di lavorazione del marmo è dovuta al procacciatore o rappresentante una provvigione, salvo patto contrario, del 5% a carico del solo venditore, ad affare andato a buon fine. È riconosciuta una responsabilità del procacciatore o rappresentante sino all'ammontare del 20% del valore del prodotto, qualora l'affare non vada a buon fine.

CAPITOLO VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) Riso brillato

(Non sono stati accertati usi)

B) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione

Art. 1 – Mediazione

Nelle contrattazioni di farine quando intervenga il mediatore ha diritto a una provvigione complessiva del 2%, che fa carico ad entrambi i contraenti in parti uguali.

C) Paste

(Non sono stati accertati usi)

D) Prodotti della panetteria

(Non sono stati accertati usi)

E) Zucchero e prodotti dolciari

(Non sono stati accertati usi)

F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

(Non sono stati accertati usi)

G) Pesci preparati

(Non sono stati accertati usi)

H) Prodotti surgelati
(Non sono stati accertati usi)

I) Conserve alimentari
(Non sono stati accertati usi)

L) Latte e derivati
(Non sono stati accertati usi)

M) Olio d'oliva

Art. 1 – Unità base di contrattazione

Nelle contrattazioni l'unità di misura è il quintale, anche quando si fa riferimento alla tradizionale misura del "cafiso", che, peraltro, varia nella capacità in litri nei comuni della provincia come è riportato nella parte relativa alle misure della presente raccolta.

Art. 2 – Modi e forme di contrattazione

Quando la compravendita dell'olio avviene a mezzo del mediatore, questo si reca sul posto e preleva un campione di olio da ogni vasca deponendo i vari campioni prelevati in un unico recipiente che viene così a contenere il cosiddetto "campione di massa". Di tale campione il mediatore accerta, a mezzo di analisi, il grado di acidità e ne prova il gusto.

Art. 3 – Pagamento

Nelle contrattazioni di olio suole corrispondersi la caparra alla quale viene attribuita la funzione di anticipo di pagamento, di prova del concluso affare e di garanzia. Pertanto, raggiunto l'accordo sul prezzo, il compratore lascia un anticipo, in genere proporzionato all'importo, riservandosi di completare il pagamento del saldo all'atto della consegna della merce che viene fissata in una data concordata fra le parti.

Art. 4 – Mediazione

Quando nelle contrattazioni di olio intervenga il mediatore, viene compensato con una provvigione complessiva del 2%, comprensiva del corrispettivo dovuto per la misurazione.

Le spese di mediazione fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali.

N) Oli e grassi vegetali
(Non sono stati accertati usi)

O) Oli e grassi animali
(Non sono stati accertati usi)

P) Pelli grezze e residui della macellazione
(Non sono stati accertati usi)

Q) Vini, vermut

I - Vini

Art. 1 – Vini

Le contrattazioni dei vini fra produttori e commercianti, generalmente, si fanno verbalmente, a mezzo di mediatori e su presentazione di campione.

Il mediatore ha l'obbligo di prelevare il campione, che deve presentare al commerciante, dalla massa esistente nella cantina del produttore.

Il venditore, all'atto della vendita, deve dichiarare la quantità di vino che intende vendere, se vi sono fusti dimezzati e se il vino è stato sottoposto a travaso.

Il prezzo si stabilisce in base al campione che deve perfettamente corrispondere alla massa indicata, contrattata e venduta.

La vendita suole anche convenirsi senza campione per grado-carico o salma (litri 68,800), per carico o per ettolitro o per ql.

Il compratore, dopo l'acquisto del vino, può fare prelevare un campione, quando crede opportuno, per eventuali controlli.

Art. 2 – Caparra

Ogni vendita s'intende perfezionata all'atto della consegna della caparra. La caparra si suole pagare al venditore attraverso il mediatore; può essere anche pagata direttamente dal compratore all'atto della stipula del contratto, generalmente verbale.

Il venditore che rilascia ricevuta di caparra suole indicare le principali condizioni di vendita, in mancanza di ricevuta il mediatore fa fede.

L'importo della caparra si aggira sul quarto del valore del vino. La mancanza di caparra non inficia la validità del contratto quando lo stesso viene definito per iscritto.

Art. 3 – Consegna

La consegna avviene nelle cantine del produttore su richiesta del compratore.

Quando non è stato stabilito il periodo di consegna la stessa deve avvenire comunque prima di un mese dalla vendemmia, cioè in tempo, affinché il produttore possa preparare il fustame per consegnare il nuovo prodotto.

Quando sono stati stabiliti, invece, i termini di consegna e la stessa viene ritardata per colpa del compratore, sempre che al venditore non porti pregiudizio, sono consentite delle proroghe al termine fissato per la consegna, sempre entro i limiti di cui al 1° capoverso, obbligandosi, però, il compratore a pagare il totale importo del presunto valore del vino oggetto della contrattazione, nonché a riconoscere i cali naturali di giacenza per il periodo successivo al fissato termine di consegna.

Il venditore è obbligato a consegnare la quantità e la qualità contrattata quale risulta da apposita annotazione sui campioni della contrattazione o dalla dichiarazione del mediatore, meno la quantità che il venditore stesso all'atto della contrattazione avrà dichiarato di trattenere per uso proprio, quantità che non potrà prelevare se non all'atto della caricazione.

Al momento della consegna, se richiesti da uno dei contraenti, si prelevano i campioni che vengono suggellati alla presenza delle parti ed in caso di contestazione fatti analizzare.

Art. 4 – Mediazione

E' dovuta nella misura dell'1% dal venditore e dell'1% dal compratore. Il "commissionario", da parte sua, provvede a compensare il "sensale portabottiglie" nella stessa misura in vigore per il mosto.

Art. 5 – Contratti fra commercianti e commercianti

Le contrattazioni fra commercianti su piazza si fanno in generale su campione per quintale netto o grado quintale a mezzo di mediatore o direttamente fra le parti. Fra commercianti fuori piazza si tratta sulla base di un determinato grado alcolico quintale per vini sani e senza difetti. La gradazione alcolica si determina con apparecchi al piccolo Malligand, modelli a scala centesimale.

Art. 6 – Compensi al commissionario

Il commissionario (persona di fiducia dell'acquirente) quando assume la responsabilità del buon esito dell'affare (star del credere) ha diritto ad un compenso speciale che, in caso di mancata pattuizione, viene ordinariamente commisurato al doppio della mediazione.

R) Alcool e liquori

(Non sono stati accertati usi)

S) Birra

(Non sono stati accertati usi)

T) Acque minerali, gassose e ghiaccio

(Non sono stati accertati usi)

TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I
USI BANCARI

Le Banche nelle operazioni di credito documentario si attengono, ai sensi degli art. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”, accertati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi e contenuti nella raccolta trilingue (inglese, italiano, francese) del 2007, redatta dalla stessa Camera di Commercio Internazionale.

Art. 1 - Vendita con pagamento contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)

Se nella vendita con pagamento contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 Cod. Civ..

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata, durante l’orario di apertura degli sportelli.

Art. 2- Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 Cod. Civ.)

Quando il rifiuto da parte della banca del pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 3- Obblighi delle banche nel deposito dei titoli in custodia ed amministrazione (art. 1838 Cod. Civ.)

Nel deposito di titoli in custodia ed amministrazione si intendono assunti in semplice custodia dalla banca i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso, pertanto, ogni obbligo della banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. La banca esegue, tuttavia, le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 4- Deposito di titoli in custodia ed amministrazione presso una banca: misura del compenso (art. 1838, terzo comma, Cod. Civ.).

Nel deposito di titoli in custodia ed amministrazione le banche percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari.

Art. 5- Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto con apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie in conto corrente di cui all’art. 1855 Cod. Civ. il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del credito.

Art. 6- Liquidazione degli interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi per frazioni di anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie in genere le banche computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Art. 7- Rinnovazione di una precedente operazione bancaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione bancaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 8- Fondo o somme a disposizione- Significato bancario

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi, giacenti presso la banca, in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 9- Accredito in conto salvo buon fine

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia e altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. È tuttavia facoltà della banca di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso alla banca spettano tutti i diritti e le azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ.. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 10- Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche dall'estero

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 11- Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, la banca, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usa accordare per il reintegro della garanzia un termine non inferiore a cinque giorni oltre il quale la banca ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 12- Interessi di mora sulle rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)

Nella provincia di Trapani le banche usano non percepire interessi di mora sulle rate scadute, qualora le stesse vengano pagate entro il termine di cinque giorni dalla scadenza.

CAPITOLO II

USI NEI CONTRATTI PARABANCARI

(Non sono stati accertati usi).

CAPITOLO III

USI DELLE ASSICURAZIONI

(Non sono stati accertati usi).

CAPITOLO IV

USI DELLE BORSE VALORI

(Non sono stati accertati usi).

GRUPPO IV

TITOLO VII ALTRI USI

CAPITOLO I USI MARITTIMI

A) Usi dei porti

Art. 1 – Pagamento del nolo

Il pagamento del nolo avviene nel giorno della consegna della polizza originale e, nell'ipotesi di conteggio in valuta straniera, si pratica il cambio ufficiale di tale giorno o del giorno precedente non festivo.

Al fine di detto conteggio, la consegna della polizza si considera in ogni caso avvenuta, rispetto alle merci in partenza, nel giorno della partenza della nave e, rispetto alle merci in arrivo, nel giorno dell'arrivo della nave.

Art. 2 – Mediazione

Al mediatore spetta la provvigione sull'importo del nolo marittimo da corrispondersi da parte dell'armatore nella misura del 2,50%.

APPENDICE

TABELLE DELLE MISURE AGRARIE DI SUPERFICIE E DELLE MISURE VOLUMETRICHE

CIRCONDARIO DI TRAPANI

MISURE DI LUNGHEZZA

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo = Metri 0,258098

Un Metro = Palmi 3,874500

Una Canna = Metri 2,064783

Un Metro = Canne 0,484312

Il Palmo si divide in 12 Once, l'Oncia in 12 Linee, la Linea in 12 Punti.

8 Palmi fanno la Canna, 16 Canne la Corda, 45 Corde il Miglio pari a Metri 1486,64.

720 Canne = Metri 1486,64.

MISURE DI SUPERFICIE

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo quadrato = Metri quadrati 0,066614

Un Metro quadrato = Palmi quadrati 15,011750

Una Salma = Ettari 1,746259

Un Ettaro = Salme 0,572653

MISURE ABUSIVE DI SUPERFICIE

anteriori al 1861

per i Comuni di Trapani, Favignana, Erice, Marsala, Paceco

Una Salma = Ettari 3,349358

Un Ettaro = Salme 0,298565

Un Tomolo = Ettari 0,209335

Un Ettaro = Tomoli 4,777035

per il Comune di Pantelleria

Una Giornata = Ettari 0,376803

Un Ettaro = Giornate 2,653908

Il Palmo quadrato è di 144 Once quadrate, l'Oncia quadrata è di 144 Linee quadrate.

64 Palmi quadrati fanno la Canna quadrata, 256 Canne quadrate fanno la Corda quadrata.

518400 Canne fanno il Miglio quadrato e 720 Canne fanno il Miglio quadrato.

La Salma legale si divide in 4 Bisacce, la Bisaccia in 4 Tomoli, il Tomolo in 4 Mondelli, il Mondello in 4 Carozzi, il Carozzo in 4 Quarti, il Quarto in 4 Quartigli, il Quartiglio in 64 Palmi quadrati.

La Salma abusiva si divide in 16 Tomoli. Il Tomolo è di 500 Canne quadrate abolite di Palermo.

La Giornata è di 900 Canne quadrate abolite di Palermo, ossia di 57600 Palmi quadrati aboliti di Palermo.

MISURE DI VOLUME

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo cubo = Metri cubi 0,017193

Un Metro cubo = Palmi cubi 58,163026

Il Palmo cubo è di 1728 Once cube. 16 Palmi cubi fanno la Salma. 512 Palmi cubi fanno la Canna cuba.

MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Una Salma = Ettolitre 2,750888

Un Ettolitro = Salme 0,363519

MISURE ABUSIVE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

anteriori al 1861

per i Comuni di Trapani, Favignana, Erice, Marsala, Paceco

Una Salma per orzi e legumi = Ettolitre 3,438611

Un Ettolitro = Salme 0,290815

per il Comune di Trapani

Una Salma per sale = Ettolitre 5,469540

Un Ettolitro = Salme 0,182831

La Salma legale si divide in 4 Bisacce, la Bisaccia in 4 Tomoli, il Tomolo in 4 Mondelli, il Mondello in 4 Corozzi, il Carozzo in 4 Quarti, il Quarto in 4 Quartigli.

Negli usi locali la Salma si considera divisa in 16 Tomoli.

La Salma abusiva per orzi e legumi di Trapani è di 20 Tomoli rasi.

La Salma per sale di Trapani è di Tomoli rasi 31e 13/16 di tomolo.

MISURE DI CAPACITA' PER I LIQUIDI

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Barile = Litri 34,386106

Un Ettolitro = Barili 2,908151

Un Quartuccio = Litri 0,859653

Un Litro = Quartucci 1,163261

MISURE ABUSIVE DI CAPACITA' PER I LIQUIDI

anteriori al 1861

V I N O

per il Comune di Trapani

Una Botte per mosto = Ettolitre 5,404350

Un Ettolitro = Botti 0,185036

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333 Un Ettolitro = Botti 0,242346
Un Barile per mosto = Ettoltri 0,117496 Un Ettolitro = Barili 8,511662
Un Barile per vino = Ettoltri 0.343861 Un Ettolitro = Barili 2,908151

per il Comune di Favignana

Una Botte = Ettoltri 4,126333 Un Ettolitro = Botti 0,242346

per il Comune di Marsala

Una Botte per mosto = Ettoltri 4,642124 Un Ettolitro = Botti 0,215419

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333 Un Ettolitro= Botti 0,242346

per il Comune di Erice

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,043296 Un Ettolitro = Botti 0,198283

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333 Un Ettolitro = Botti 0,242346

per il Comune di Paceco

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,639321 Un Ettolitro = Botti 0,177326

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333 Un Ettolitro = Botti 0,242346

per il Comune di Pantelleria

Una Botte = Ettoltri 2,063166 Un Ettolitro = Botti 0,484692

O L I O

per i Comuni di Trapani, Favignana, Erice, Paceco, Marsala, Pantelleria

Un Cafiso di Rotoli 10, pari a Chilogrammi 7,934 = Litri 8,596527

Un Litro = Cafisi 0,116326

Il Barile legale si divide in 2 Quartare, la Quartara in 20 Quartucci. il Quartuccio in 2 Caraffe, la Caraffa in 2 Bicchieri.

8 Barili fanno la Salma, 4 Salme fanno la Botte.

La Botte per mosto di Trapani si divide in 46 Barili, il Barile per mosto in Quartucci legali 13 e 2/3 di quartuccio.

La Botte per vino di Trapani si divide in 12 Barili, il Barile per vino in 4 Quartare, la Quartara è di 10 Quartucci legali.

La Botte di Favignana si divide in 16 Barili, il Barile è di 30 Quartucci legali.

La Botte per mosto di Marsala si divide in 18 Barili, la Botte per vino in 16 Barili, il Barile è di 30 Quartucci legali.

La Botte per mosto di Monte San Giuliano si divide in 40 Quartare, la Quartara per mosto è di Quartucci legali 14 e 2/3 di quartuccio.

La Botte per vino di Erice si divide in 40 Quartare, la Quartara da vino in 12 Quartucci legali.

La Botte per mosto di Paceco si divide in 12 Barili, il Barile per mosto in 4 Quartare, la Quartara per mosto è di Quartucci legali 13 e 2/3 di quartuccio.

La Botte per vino di Paceco si divide come quella di Trapani in 12 Barili, il Barile per vino in 4 Quartare, la Quartara per vino è di 10 Quartucci legali.

La Botte di Pantelleria si divide in 18 Barili, il Barile è di Quartucci legali 13 e 1/3 di quartuccio.

P E S I

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Rotolo = Chilogrammi 0,793420

Un Chilogrammo = Rotoli 1,260367

Una Libbra = Chilogrammi 0,317368

Un Chilogrammo = Libbre 3,150916

PESI LOCALI ALLA GROSSA in tutti i Comuni del Circondario

Un Rotolo = Chilogrammi 0,793420

Un Chilogrammo = Rotoli 1,260367

Un' Oncia alla grossa = Grammi 66,118333

Un Grammo = Once 0,015124

PESI DEGLI OREFICI in tutti i Comuni del Circondario

Un Trappeso = Grammi 0,881578

Un Grammo = Trappesi 1,134330

Il Rotolo legale si divide in 30 Once alla sottile.

La Libbra si divide in 12 Once alla sottile, l'Oncia in 4 Quarti, la Quarta in 2 Dramme, la Dramma in 3 Scrupoli, lo Scrupolo in 20 Cocci, il Coccio in 8 Ottavi.

100 Rotoli fanno il Cantaro.

Nella consuetudine locale il Rotolo si divide in 12 Once alla grossa.

La Libbra si usa egualmente dai farmacisti e dagli orefici.

Gli orefici dividono la Libbra in 12 Once, l' Oncia in 30 Trappesi, il Trappeso in 16 Cocci o Denari.

CIRCONDARIO DI ALCAMO

MISURE DI LUNGHEZZA

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo = Metri 0,258098

Un Metro = Palmi 3,874500

Una Canna = Metri 2,064783

Un Metro = Canne 0,484312

Il Palmo si divide in 12 Once, l'Oncia in 12 Linee, la Linea in 12 Punti

8 Palmi fanno la Canna, 16 Canne fanno la Corda, 45 Corde fanno il Miglio.

MISURE DI SUPERFICIE

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo quadrato = Metri quadrati 0,066614

Metro quadrato = Palmi quadrati 15,011750

Una Salma = Ettari 1,746259

Un Ettaro = Salme 0,572653

MISURE ABUSIVE DI SUPERFICIE

anteriori al 1861

per i Comuni di Alcamo, Calatafimi, Camporeale, Vita, Salaparuta

Una Salma = Ettari 2,231091

Un Ettaro = Salme 0,448211

Un Tomolo = Ettari 0,139443

Un Ettaro = Tomoli 7,171379

per i Comuni di Alcamo, Vita, Calatafimi

Una Salma = Ettari 2,679487

Un Ettaro = Salme 0,373206

Un Tomolo = Ettari 0,167468

Un Ettaro = Tomoli 5,971293

per i Comuni di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Vita

Una Salma = Ettari 3,349358

Un Ettaro = Salme 0,298565

Un Tomolo = Ettari 0,209335

Un Ettaro = Tomoli 4,777035

per i Comuni di Poggioreale, Salaparuta

Una Salma = Ettari 3,316283

Un Ettaro = Salme 0,301542

Un Tomolo = Ettari 0,207268

Un Ettaro = Tomoli 4,824678

per il Comune di Calatafimi

Una Salma = Ettari 2,514531

Un Ettaro = Salme 0,397689

Un Tomolo = Ettari 0,157158

Un Ettaro = Tomoli 6,363016

Il Palmo quadrato è di 144 Once quadrate, l'Oncia quadrata è di 144 Linee quadrate.

64 Palmi quadrati fanno la Canna quadrata

256 Canne quadrate fanno la Corda quadrata.

518400 Canne quadrate fanno il Miglio quadrato.

La Salma legale si divide in 4 Bisacce, la Bisaccia in 4 Tomoli, il Tomolo in 4 Mondelli, il Mondello in 4 Carozzi, il Carozzo in 4 Quarti, il Quarto in 4 Quartigli, il Quartiglio o Canna quadrata in 64 Palmi quadrati.

La Salma abusiva si divide in 16 Tomoli.

Il Tomolo di Are 13,94 ha per lato la Corda di Canne 18 e Palmi 2 aboliti di Palermo. `

Il Tomolo di Are 16,74 ha per lato la Corda di Canne 20 abolite di Palermo.

Il Tomolo di Are 20,93 è di 500 Canne quadrate abolite di Palermo.

Il Tomolo di Poggioreale e Salaparuta ha per lato la Corda di Canne 22 e Palmi 2 aboliti di Palermo.

Il Tomolo di Calatafimi è di Canne quadrate abolite di Palermo $375 \frac{3}{8}$ della stessa Canna quadrata.

MISURE DI VOLUME

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo cubo = Metri cubi 0,017193

Un Metro cubo = Palmi cubi 58,163026

Il Palmo cubo è di 1728 Once cube.

16 Palmi cubi fanno la Salma. .

512 Palmi cubi fanno la Canna cuba.

MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Una Salma = Ettoltri 2,750888

Un Ettolitro = Salme 0,363519

MISURE ABUSIVE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

anteriori al 1861 in tutti i Comuni del Circondario

Una Salma per orzi = Ettoltri 3,438611

Un Ettolitro = Salme 0,290815

per i Comuni di

Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Camporeale, Gibellina

Una Salma per legumi = Ettoltri 4,126333

Un Ettolitro = Salme 0,242346

per il Comune di Alcamo

Una Salma per sommacco = Ettoltri 5,501777

Un Ettolitro = Salme 0,181759

per il Comune di Poggioreale

Una Salma per legumi = Ettoltri 4,083350

Un Ettolitro = Salme 0,244897

La Salma legale si divide in 4 Bisacce, la Bisaccia in 4 Tomoli, il Tomolo in 4 Mondelli, il Mondello in 4 Carozzi, il Carozzo in 4 Quarti, il Quarto in 4 Quartigli.

Negli usi locali la Salma si considera divisa in 16 Tomoli. La Salma per orzi usata in tutti i Comuni del Circondario è di 20 Tomoli rasi.

La Salma per legumi di Alcamo è di 24 Tomoli rasi.

La Salma per sommacco di Alcamo è di Tomoli rasi 32.

La Salma per legumi di Poggioreale è di Tomoli rasi 23 e $\frac{3}{4}$ dello stesso tomolo.

MISURE DI CAPACITA' PER I LIQUIDI

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Barile = Litri 34, 386106

Un Ettolitro = Barili 2,908151

Un Quartuccio= Litri 0,859653

Un Litro = Quartucci 1,163261

MISURE ABUSIVE DI CAPACITA` PER I LIQUIDI

anteriori al 1861

V I N O

per i Comuni di Alcamo, Salaparuta

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,983182

Un Ettolitro = Botti 0,166895

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333

Un Ettolitro = Botti 0,242346

Un Carico per mosto = Ettoltri 1,196636

Un Ettolitro = Carichi 0,834477

Un Barile per vino = Ettoltri 0,343861

Un Ettolitro = Barili 2,908151

per i Comuni di Camporeale, Gibellina, Castellammare del Golfo, Poggioreale

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333

Un Ettolitro = Botti 0,242346

per il Comune di Calatafimi

Una Botte per mosto = Ettoltri 6,877221

Un Ettolitro = Botti 0,145408

Una Botte per vino = Ettoltri 5,157916

Un Ettolitro= Botti 0,193877

per il Comune di Camporeale

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,716690

Un Ettolitro = Botti 0,174926

per il Comune di Castellammare del Golfo

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,845638

Un Ettolitro= Botti 0,171068

per il Comune di Gibellina

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,776866

Un Ettolitro= Botti 0,173104

per il Comune di Poggioreale

Una Botte per mosto = Ettoltri 6,163710

Un Ettolitro = Botti 0,162240

per il Comune di Vita

Una Botte per mosto =Ettoltri 6,290141

Un Ettolitro= Botti 0,158979

Una Botte per vino = Ettoltri 4,717606

Un Ettolitro= Botti 0,211972

O L I O

per i Comuni di Salaparuta, Vita, Alcamo, Camporeale, Castellammare del Golfo, Gibellina,
Poggioreale

Un Cafiso di Rotoli 10, pari a chilogrammi 7,934 = Litri 8,596527

Un Litro = Cafisi 0,116326 .

per il Comune di Calatafimi

Un Cafiso di Rotoli 10 ed Once 21 = chilogrammi 8,490 = Litri 9,198283

Un Litro = Cafisi 0,108716

Il Barile legale si divide in 2 Quartare, la Quartara in 20 Quartucci, il Quartuccio in 2 Caraffe, la Caraffa in 2 Bicchieri.

8 Barili fanno la Salma.

4 Salme fanno la Botte.

La Botte per mosto di Alcamo e Salaparuta si divide in 5 Carichi, il Carico per mosto in 8 Quartare, la Quartara per mosto è di Quartucci legali 17 e 9/5.

La Botte per vino di Alcamo, che è la stessa usata nei Comuni di Camporeale, Gibellina, Castellammare del Golfo e Poggioreale, si divide in 12 Barili, il Barile per vino è di 40 Quartucci legali.

La Botte per mosto di Calatafimi e la Botte per vino si dividono in 5 Carichi, il Carico da mosto si divide in 8 Quartare, il Carico per vino in 12 Quartare, la Quartara per mosto è di 20 Quartucci legali, la Quartara per vino di 10 Quartucci legali.

La Botte da mosto di Camporeale è di Barili 16 e Quartucci 25, il Barile per mosto di 40 Quartucci. Il Quartuccio è il legale.

La Botte per mosto di Castellammare del Golfo si divide in 5 Carichi, il Carico in 8 Quartare, la Quartara è di 17 Quartucci legali.

La Botte per mosto di Gibellina si divide in 6 Carichi, il Carico per mosto è di Barili 2 e Quartucci 32, il Barile per mosto è di 40 Quartucci. Il Quartuccio è il legale.

La Botte per mosto di Poggioreale si divide in 6 Carichi, il Carico per mosto è di Quartucci legali 119,1/2.

La Botte per mosto di Vita e la Botte per vino si dividono in 5 Carichi, il Carico per mosto si divide in 8 Quartare, il Carico per vino in 6 Quartare, la Quartara, tanto da vino che da mosto, si divide in 2 Lancelle, la Lancella in 10 Quartucci, il Quartuccio è di Once 30, peso d'acqua corrispondente a Litri 0,786268.

P E S I

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Rotolo = Chilogrammi 0,793420 Un Chilogrammo = Rotoli 1,260367

Una Libbra = Chilogrammi 0,317368 Un Chilogrammo = Libbre 3,150916

PESI LOCALI ALLA GROSSA in tutti i Comuni del Circondario

Un Rotolo = Chilogrammi 0,793420 Un Chilogrammo = Rotoli 1,260367

Un' Oncia alla grossa = Grammi 66,118333 Un Grammo = Once 0,015124

PESI DEGLI OREFICI in tutti i Comuni del Circondario

Un Trappeso = Grammi 0,881578 Un Grammo = Trappesi 1,134330

Il Rotolo legale si divide in 30 Once alla sottile.

La Libbra si divide in 12 Once alla sottile, l'Oncia in 4 Quarte, la Quarta in 2 Dramme, la Dramma in 3 Scrupoli, lo Scrupolo in 20 Cocci, il Coccio in 8 Ottavi.

100 Rotoli fanno il Cantaro.

Nella consuetudine locale il Rotolo si divide in 12 Once alla grossa.

La Libbra mercantile viene usata egualmente dai farmacisti e dagli orefici.

Gli orefici dividono la Libbra in 12 Once, l'Oncia in 30 Trappesi, il Trappeso in 16 Cocci o Denari.

CIRCONDARIO DI MAZARA DEL VALLO

MISURE DI LUNGHEZZA

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo = Metri 0,258098 Un Metro = Palmi 3,874500

Una Canna = Metri 2,064783 Un Metro = Canne 0,484312

Il Palmo si divide in 12 Once, l'Oncia in 12 Linee, la Linea in 12 Punti.

8 Palmi fanno la Canna, 16 Canne fanno la Corda, 45 Corde fanno il Miglio.

MISURE DI SUPERFICIE

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo quadrato = Metri quadrati 0,066614

Un Metro quadrato = Palmi quadrati 15,011750`

Una Salma = Ettari 1,746259

Un Ettaro = Salme 0,572653

MISURE ABUSIVE DI SUPERFICIE

anteriori al 1861 in tutti i Comuni del Circondario

Una Salma = Ettari 3,349358

Un Ettaro = Salme 0,298565

Un Tomolo = Ettari 0,209335

Un Ettaro = Tomoli 4,777035

per i Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano

Una Salma = Ettari 4,186698

Un Ettaro = Salme 0,238852

Un Tomolo = Ettari 0,261669

Un Ettaro = Tomoli 3,821628

Il Palmo quadrato è di 144 Once quadrate, l'Oncia quadrata di 144 Linee quadrate.

64 Palmi quadrati fanno la Canna quadrata.

256 Canne quadrate fanno la Corda quadrata.

518400 Canne quadrate fanno il Miglio quadrato.

La Salma legale si divide in 4 Bisacce, la Bisaccia in 4 Tomoli, il Tomolo in 4 Mondelli, il Mondello in 4 Carozzi, il Carozzo in 4 Quarti, il Quarto in 4 Quartigli, il Quartiglio o Canna quadrata in 64 Palmi quadrati.

La Salma abusiva si divide in 16 Tomoli.

Il Tomolo usato in tutti i Comuni del Circondario è di 500 Canne quadrate abolite di Palermo.

Il Tomolo di Campobello ha per lato la Corda di Canne 25 abolite di Palermo.

MISURE DI VOLUME

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Palmo cubo = Metri cubi 0,017193

Un Metro cubo = Palmi cubi 58,163026

Il Palmo cubo è di 1728 Once cube.

16 Palmi cubi fanno la Salma.

512 Palmi cubi fanno la Canna cuba.

MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Una Salma = Ettoltri 2.750888

Un Ettolitro = Salme 0,363519

MISURE ABUSIVE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

anteriori al 1861 in tutti i Comuni del Circondario

Una Salma per orzi e legumi = Ettoltri 3,438611 Un Ettolitro = Salme 0,290815

per il Comune di Salemi

Una Salma per fave = Ettoltri 3,266680

Un Ettolitro = Salme 0,306121

Una Salma per seme di lino = Ettoltri 3.094750

Un Ettolitro = Salme 0,323128

In Salma legale si divide in 4 Bisacce, la Bisaccia in 4 Tomoli, il Tomolo in 4 Mondelli, il Mondello in 4 Carozzi, il Carozzo in 4 Quarti, il Quarto in 4 Quartigli.

Negli usi locali la Salma si considera divisa in 16 Tomoli.

La Salma per orzi e legumi usata in tutti i Comuni del Circondario è di 20 Tomoli rasi.

La Salma per fave di Salemi è di Tomoli rasi 19.

La Salma per seme di lino di Salemi è di Tomoli rasi 18.

MISURE DI CAPACITA' PER I LIQUIDI

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Barile = Litri 34,386106

Un Ettolitro = Barili 2,908151

Un Quartuccio = Litri 0,859653

Un Litro = Quartucci 1,163261

MISURE ABUSIVE DI CAPACITA' PER I LIQUIDI

anteriori al 1861

V I N O

per il Comune di Mazara del Vallo

Una Botte per mosto = Ettoltri 6,051955

Un Ettolitro = Botti 0,165236

Una Botte per vino = Ettoltri 5,501777

Un Ettolitro = Botti 0,181759

Un Barile per mosto = Ettoltri 0,302598

Un Ettolitro = Barili 3,304717

Un Barile per vino = Ettoltri 0,275089

Un Ettolitro = Barili 3,635189

per i Comuni di Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Castelvetrano, Partanna

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,845638

Un Ettolitro = Botti 0,171068

Una Botte per vino = Ettoltri 5,501777

Un Ettolitro = Botti 0,181759

per il Comune di Salemi

Una Botte per mosto = Ettoltri 5,157916

Un Ettolitro = Botti 0,193877

Una Botte per vino = Ettoltri 4,126333

Un Ettolitro = Botti 0,242346

O L I O

per il Comune di Mazara del Vallo

Un Cafiso di Rotoli 10 e $\frac{1}{4}$ = Kg 8,133 = Litri 8,811440

Un Litro = Cafisi 0,113489

per i Comuni di

Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Salemi, Santa Ninfa

Un Cafiso di Rotoli 10 = Kg 7,934 = Litri 8,596527

Un Litro = Cafisi 0,116326

Il Barile si divide in 2 Quartare, la Quartara in 20 Quartucci, il Quartuccio in 2 Caraffe, la Caraffa in 2 Bicchieri.

8 Barili fanno la Salma.

4 Salme fanno la Botte.

Ln Botte per mosto e la Botte per vino di Mazara si dividono in 5 Salme, la Salma per mosto e la Salma per vino in 4 Barili, il Barile per mosto ed il Barile per vino in 2 Quartare, la Quartara per mosto è di Quartucci legali $17 \frac{3}{5}$, la Quartara per vino di Quartucci legali 16.

La Botte per mosto e la Botte per vino di Campobello e Santa Ninfa si dividono in 16 Barili, il Barile per mosto è di Quartucci legali $42 \frac{1}{2}$, il Barile per vino di Quartucci legali 40.

La Botte per mosto e la Botte per vino di Castelvetrano si dividono in 16 Barili, il Barile per mosto ed il Barile per vino in Quartare $2 \frac{1}{2}$, la Quartara per mosto in 17 Quartucci legali, la Quartara per vino in Quartucci legali 16.

La Botte per mosto di Partanna si divide in 17 Barili, il Barile per mosto in 40 Quartucci legali.

La Botte per vino di Partanna, uguale a quella di Campobello, si divide in 16 Barili, il Barile per vino in 40 Quartucci legali.

La Botte per mosto di Salemi si divide in 5 Carichi, la Botte per vino di Salemi in 4 Carichi, il Carico da mosto e da vino in 8 Quartare, la Quartara è di 15 Quartucci legali.

P E S I

secondo la legge del 1809 in tutti i Comuni del Circondario

Un Rotolo = Chilogrammi 0.793420

Un Chilogrammo = Rotoli 1,260367

Una Libbra = Chilogrammi 0,317368

Un Chilogrammo = Libbre 3,150916

PESI LOCALI ALLA GROSSA in tutti i Comuni del Circondario

Un Rotolo = Chilogrammi 0,793420

Un Chilogrammo = Rotoli 1,260367

Un' Oncia alla grossa = Grammi 66,118333

Un Grammo = Once 0,015124

PESI DEGLI OREFICI in tutti i Comuni del Circondario

Un Trappeso = Grammi 0,881578

Un Grammo = Trappesi 1,134330

Il Rotolo legale si divide in 30 Once alla sottile.

La Libbra si divide in 12 Once alla sottile, l'Oncia in 4 Quarte, la Quarta in 2 Dramme, la Dramma in 3 Scrupoli, lo Scrupolo in 20 Cocci, il Coccio in 8 Ottavi.

100 Rotoli fanno il Cantaro.

Nella consuetudine locale il Rotolo si divide in 12 Once alla grossa. La Libbra mercantile si usa egualmente dai farmacisti e dagli orefici.

Gli orefici dividono la Libbra in 12 Once, l'Oncia in 30 Trappesi, il Trappeso in 16 Cocci o Denari.